



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 - Cod. Fisc. 8200589 023 9 - Part. I.V.A. 0164055 023 0

C.A.P. 37043

N. 300 di protocollo

li,

125 OTT. 2021

Reg. ordinanze n. 24 /2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, comma 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

Visto la nota pervenuta agli atti Comunali in data 07-10-2021 prot. n° 7574 con la quale veniva segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale una situazione di pericolo per la pubblica incolumità desunta da un vecchio fabbricato fatiscente, ubicato in Castagnaro -VR- in Via Basse al civico 278- distinto al N.C.E.U – del Comune di Castagnaro al Foglio 5 mappale n° 871e 886, ubicato e adiacente con la strada Comunale denominata Via Basse;

Visto altresì l'allegato verbale di sopralluogo del 28-09-2021 e relativa documentazione fotografica allegata alla comunicazione del 07-10-2021 prot. n° 7547, dal quale emerge che l'immobile posto in fregio alla Via pubblica si trova in pessimo grado di conservazione, parte del tetto dell'immobile nel lato interno al cortile e completamente crollata e nella parte adiacente la pubblica via il tetto evidenzia tegole gravemente usurate con ciuffi d'erba che spuntano e sporgono a ridosso della pubblica via e pertanto si auspica una sua completa demolizione;

Visto le visure catastali effettuate in data 11-10-2021 dalle quali emerge che l'immobile risulta censito al catasto del Comune di Castagnaro, come unità collabente di proprietà dei Sigg.ri:

- **"Eredi" Soffiati Francesco** residente in Via Privata Da Passano 73 - La Spezia;
- **Soffiati Luciana** residente in SVIZZERA Via DELSBERGERSTRASSE n°128 – 4242 LAUFEN;
- **Soffiati Pierina** residente in Badia Polesine –RO in Via Stroppe 49;
- **Soffiati Valeria** residente a Torino in Via Sesia 7;

Richiamata anche l'ordinanza sindacale n° 17 del 20-08-2015 con al quale si ordinava la messa in sicurezza dell'immobile, alla quale a fatto seguito una perizia tecnica di idoneità statica;

Visto che il fabbricato sopra evidenziato è situato adiacente alla Strada Comunale di Via Basse, abitualmente percorsa da traffico veicolare e pedonale e che pertanto l'eventuale crollo di parti della struttura potrebbe comportare gravissime conseguenze tali da far ritenere sussistente una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

Visto l'art. 30 del Codice stradale n° 285/92;

Ritenuto che per la particolare urgenza di procedere in merito, non è stata data formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai proprietari dell'immobile;

Ritenuto di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione finalizzati in particolare modo a garantire l'incolumità pubblica;

Rilevata la contingibilità di tale situazione e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo che il fatto sopraindicato rappresenta;

Accertato che l'immobile risulta disabitato;

Ritenuto inoltre sussistente l'interesse pubblico alla demolizione dell'immobile in questione al fine di scongiurare pericoli di crollo della struttura, che allo stato attuale risulta fatiscente e priva di reale consistenza strutturale;

Richiamata la sentenza di Consiglio di Stato n° 2144 del 15-04-2004 a mente della quale "l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli in via ordinaria determinate situazioni di pericolo non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla Legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico";

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di una ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica dovuti dal crollo di parti strutturali dell'immobile che come già evidenziato è situato adiacente alla Pubblica Strada Comunale denominata Via Basse, abitualmente percorsa da traffico veicolare e pedonale;

Visto l'art. 54, comma 2 e comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Ai Sigg.ri;

- **Eredi Soffiati Francesco** residenti in Via Privata Da Passano 73 - La Spezia;
- **Soffiati Luciana** residente in SVIZZERA Via DELSBERGERSTRASSE n°128-4242 LAUFEN;
- **Soffiati Pierina** residente in Badia Polesine -RO in Via Stroppe 49;
- **Soffiati Valeria** residente a Torino in Via Sesia 7;

In qualità di proprietari del fabbricato ubicato in Castagnaro Via Basse censito al Catasto di detto Comune al Foglio 5 mappale n° 871 e 886, di provvedere alla demolizione dell'immobile sopra evidenziato entro un termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza, (demolizione da eseguirsi sotto la direzione di un tecnico abilitato);

- ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza;
- quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità;

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione deve essere comunicato al Comune le modalità di esecuzione assieme alle indicazioni del Responsabile dei Lavori e della Ditta esecutrice. Eventuali danni arrecati a persone e/o cose saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

AVVERTE

Che il Responsabile del procedimento è il Geom. Spedo Dionigi presso L'ufficio Tecnico Comunale di Castagnaro -Verona.

- che gli atti del presente procedimento sono depositati in visione presso l'orario di apertura al pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Castagnaro;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e/o difensive ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

- che la mancata esecuzione da parte dei proprietari intimati alla esecuzione delle opere in premessa, comporta oltre alla eventuale applicazioni della sanzione e denuncia alla autorità giudiziaria prevista dall'art. 650 del Codice Penale, l'esecuzione d'ufficio a spese dei proprietari;

AVVERTE ALTRESI' CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

125 OTT. 2021



IL SINDACO

Christian Formigaro